Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

Decreto n. 201

Milano, 31 ottobre 2018

IL PREFETTO

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:
- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;
- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

RICHIAMATO il decreto n. 231 in data 09.11.2017 con il quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe II^, tra i Comuni di Nerviano (MI) e Carugo (CO), con scadenza stabilita alla data del 31.10.2018;

Comune di Nerviano Prot. n. 32591 del 31-10-2018 in arrivo

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Elena Bello;

VISTE la deliberazione consiliare n. 52 in data 29.10.2018 del Comune di Nerviano (MI), di classe II^, e la deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Carugo (CO), di classe III^, n. 7 in data 17.10.2018 con le quali gli Enti hanno deliberato di prorogare la convenzione di segreteria dal 1° novembre 2018 al 30.11.2019;

VISTO il patto convenzionale sottoscritto dal Sindaco del Comune di Nerviano (MI) e dal Commissario Prefettizio del Comune di Carugo (CO) in data 30.10.2018;

RITENUTO dover prendere atto della proroga della predetta sede di segreteria convenzionata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 135 del 29 maggio 2000 e n. 164 del 27 luglio 2000, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7 , comma 31 – ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP. ;

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 – Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

Comune di Nerviano Prot. n. 32591 del 31-10-2018 in arrivo

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

DECRETA

Di prendere atto della **proroga** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **NERVIANO (MI)/ CARUGO (CO)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Nerviano (MI), di classe II^, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II^, **dal 01.11.2018** e sino **al 30.11.2019**.

La **dott.ssa Elena Bello** resta confermata nella titolarità della predetta Sede di segreteria convenzionata.

Ai sensi della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)

MS

Comune di Nerviano Prot. n. 32591 del 31-10-2018 in arrivo